



SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE TORINO



N. 1147 EM UNI EN ISO 14001:2015
N. 1147 OHS UNI ISO 45001:2018
N. 1147 QM UNI EN ISO 9001:2015

PERCHÉ ISCRIVERSI ALLA SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DI TORINO

Essere Socio permette di:

- garantirsi il rispetto delle volontà di cremazione e di destinazione delle ceneri, sollevando i congiunti da istanze presso il Comune di decesso
- scegliere in vita e ottenere in diritto d'uso una celletta cineraria nel Tempio Crematorio della SOCREM e con agevolazioni tariffarie, anche per gli accessori lapidei e per l'urna
- chiedere in diritto d'uso cellette cinerarie della SOCREM per i propri defunti cremati, al fine di riunire i gruppi famigliari
- depositare le personali disposizioni per le cerimonie di rito nella Sala del Commiato e nella Sala della Memoria
- lasciare il profilo biografico nella Memoteca del sito www.socremtorino.it per condividere e perpetuare il ricordo di sé
- usufruire del servizio di supporto al lutto, di una consulenza psicologica e di un parere legale
- partecipare alla vita associativa e ricevere gratuitamente il periodico di informazione «SOCREM News».

La SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DI TORINO compensa interamente le emissioni di CO₂ delle cremazioni effettuate. La compensazione è certificata da:



zeromission

COSA BISOGNA FARE PER ISCRIVERSI

1. Compilare la domanda di iscrizione che si trova a pagina 2.
2. Ricopiare a mano, sul foglio a righe accluso, il testo evidenziato nel riquadro di pagina 2.
3. Allegare fotocopia del proprio documento di identità (fronte e retro) e il codice fiscale.
4. Versare alla SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DI TORINO la quota vitalizia di iscrizione di € 100,00 o di € 10,00 per i giovani entro i trent'anni di età in uno dei seguenti modi:
 - in contanti, Bancomat o assegno bancario, direttamente presso la cassa della Segreteria del Tempio Crematorio (Cimitero Monumentale), Corso Novara 147/b Torino, consegnando la domanda e la documentazione richiesta;
 - bonifico bancario presso il Banco Azzoaglio – IBAN IT61D0342501000CC0400100043, intestato a: SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DI TORINO;
 - bonifico bancario presso la Banca Popolare di Novara – IBAN IT24O 05034 01000 000000011426, intestato a: SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DI TORINO;
 - versamento sul c/c postale n. 000028928109 intestato a: SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DI TORINO;
 - in contanti o assegno direttamente all'incaricato SOCREM.

NESSUN ALTRO VERSAMENTO VERRÀ RICHiesto IN FUTURO PER RINNOVARE L'ISCRIZIONE.

La domanda, la volontà e la fotocopia dei documenti devono essere recapitati alla Segreteria del Tempio Crematorio (Cimitero Monumentale)
Corso Novara 147/b - 10153 Torino (autobus 68 - 75 - 77)
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00,
sabato dalle 8.30 alle 13.00, domenica e lunedì chiuso

o presso la Sede in Corso Turati 11/c - 10128 Torino, su appuntamento telefonico al n. 011.58.12.333

CARTA DEI SERVIZI: www.socremtorino.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Io sottoscritto/a _____
in relazione a quanto previsto dal vigente "Regolamento di Polizia Mortuaria" chiedo di iscrivermi alla SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE in qualità di Socio ordinario, sulla base dello Statuto Sociale e del Regolamento in vigore alla data odierna. Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento, i cui testi mi sono stati consegnati, di accettarli integralmente ed incondizionatamente e di rispettarli in ogni loro punto.

* Cognome e Nome _____

* Luogo di nascita _____ * Data di nascita _____

* Residenza Via _____

* Città _____ * Prov. _____ * CAP _____

* Recapito telefonico _____

* Codice fiscale _____

(*) DATI OBBLIGATORI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR n. 2016/679 viene rilasciata e fornita informativa integrale sul trattamento dei dati.

DATI FACOLTATIVI PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA

Indirizzo e-mail _____

«SOCREM News» tramite e-mail sì tramite posta sì no

Via _____

Città _____ Prov. _____ CAP _____

Data _____ Firma _____

Scrivere a mano sul foglio a righe allegato alla domanda d'iscrizione la propria dichiarazione di volontà di cremazione. La volontà deve essere scritta unicamente dall'interessato seguendo la traccia indicata in calce.

**NON VERRANNO ACCETTATE LE VOLONTÀ INCOMPLETE,
NÉ LE VOLONTÀ SCRITTE IN STAMPATELLO O A MACCHINA, O REDATTE DA PARENTI E AMICI.**

Al Presidente della SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DI TORINO.

Io sottoscritto/a... (nome e cognome) nato/a a... (città) il... (gg/mm/aaaa) residente a... (CAP e città), in via... (indirizzo), esprimo la volontà che la mia salma sia cremata.

Delego all'adempimento della presente mia disposizione, nella persona del Presidente pro-tempore, la SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DI TORINO alla quale sono iscritto.

Luogo e data

Firma

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DI TORINO

Con le modifiche deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 ottobre 2020

Art. 1 – Denominazione e sede

La "Società per la Cremazione di Torino Associazione di Promozione Sociale", siglabile in "SOCREM Torino APS" è un'Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, che come Ente del Terzo Settore agisce ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117/2017. È stata costituita in Torino il 6 aprile 1883, è stata riconosciuta quale Ente Morale con R.D. 25 febbraio 1892 ed ha personalità giuridica; ha sede in Torino, Corso Turati n. 11/c e può istituire uffici, sezioni o sedi secondarie anche in altre località, sia in Italia sia all'estero. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica del presente Statuto, salvi gli obblighi di informazione nei confronti dei terzi e di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità dell'Associazione

La SOCREM Torino è una Associazione di Promozione Sociale apolitica e apartitica costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 117/2017, tali attività di interesse generale consistono nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

La SOCREM Torino, pertanto, nell'ambito di tali attività di interesse generale persegue i seguenti scopi:

- a. la cremazione dei Soci defunti;
- b. l'attestazione della volontà dei Soci di essere cremati e dell'eventuale destinazione delle ceneri;
- c. l'effettuazione del servizio di cremazione ai sensi della normativa vigente;
- d. la diffusione del rito della cremazione, intesa come manifestazione di civiltà e di progresso, anche tramite la promozione di iniziative di carattere sociale, culturale e legislativo;
- e. la realizzazione, la conservazione e la gestione di aree crematorie e di cinerari;
- f. la conservazione delle ceneri come culto della memoria oppure la dispersione delle ceneri (in area cimiteriale o in natura o in sedi private) oppure l'affidamento a familiari o persone designate dal Socio;
- g. la raccolta, la custodia e l'attestazione delle eventuali disposizioni di fine vita dei Soci;
- h. la promozione di studi storici e di ricerche sulla cremazione, nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell'ambito di discipline affini;
- i. il sostegno economico ad associazioni culturali senza scopo di lucro che abbiano tra i loro fini la diffusione dell'idea cremazionista;
- j. la pubblicazione di libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni;
- k. l'assunzione di iniziative nel campo della solidarietà attraverso interventi rivolti in particolare ad affrontare i problemi legati alla solitudine ed alla malattia;
- l. la cremazione di animali di affezione, la promozione di tale attività anche tramite iniziative di carattere sociale, culturale e legislativo.

I predetti scopi possono essere perseguiti anche attraverso la partecipazione ad enti o società preesistenti o all'uopo costituite.

Art. 3 - Soci

La SOCREM Torino è costituita dai Soci che con l'adesione all'Associazione manifestano la propria scelta cremazionista e si obbligano

ad osservare questo Statuto ed i Regolamenti e tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione. Tutti i Soci maggiorenni al corrente con il pagamento della quota sociale di iscrizione, hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei Soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali. Tutti i Soci hanno il diritto, previo congruo preavviso, di esaminare i libri sociali, specificandone le motivazioni. La SOCREM Torino si avvale della collaborazione di Soci volontari nel rispetto degli art. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Associati

I Soci si distinguono in ordinari e benemeriti.

Art. 5 - Soci ordinari

Sono Soci ordinari coloro che avendo personalmente scelto il rito della cremazione versano la quota di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Soci benemeriti

Sono Soci benemeriti le persone che sostengono l'attività della SOCREM Torino con un contributo significativo, di regola non inferiore a cento volte la quota di iscrizione stabilita per i Soci ordinari, ovvero coloro che abbiano concorso a dare incremento all'attività della SOCREM Torino con donazioni, lasciti o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo. La proclamazione dei Soci benemeriti è deliberata dall'Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Presidenti e Consiglieri onorari

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la proclamazione di Presidenti onorari e di Consiglieri onorari per particolari meriti acquisiti durante la loro permanenza nel Consiglio Direttivo della Società e conferisce attestati di benemerenzza a coloro che, con l'opera di volontariato, abbiano significativamente concorso a realizzare gli scopi della SOCREM Torino.

Art. 9 - Diritto d'uso cellette

Il diritto d'uso delle cellette della SOCREM Torino per la conservazione delle ceneri dei cremati e dei servizi accessori è riservato ai Soci della Società, ai coniugi, conviventi, parenti ed affini di Soci ancorché deceduti, con le modalità e previo pagamento del corrispettivo fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea

I Soci costituiscono l'Assemblea e hanno diritto ad un voto. Si applica l'art. 2373 c.c., in quanto compatibile.

I Soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio; ogni Socio può ricevere un numero di deleghe pari al numero massimo previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente applicabile. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili. L'Assemblea può eleggere per lo svolgimento dei lavori due scrutatori ed un segretario.

Art. 11 - Convocazione

L'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio previsionale è convocata in tempo utile per il relativo deposito entro i termini previsti per legge. L'Assemblea è altresì convocata quando occorra procedere alla nomina degli organi Sociali, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica o di almeno 50 (cinquanta) dei Soci aventi diritto al voto o dall'Organo di Controllo. In tali casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 12 - Assemblea ordinaria e straordinaria. Costituzione e quorum.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 200 (duecento) Soci, presenti o rappresentati, e delibera ai sensi di legge. L'Assemblea straordinaria, in

prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci, presenti o rappresentati, e delibera ai sensi di legge. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 100 (cento) Soci, presenti o rappresentati. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno 120 (centoventi) associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto, sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati, sia in prima sia in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno voto. È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Soddisfatte tali condizioni, l'assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario.

È consentita espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 13 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della SOCREM Torino è costituito da beni mobili e immobili ivi compresi gli edifici delle aree crematorie e si alimenta: con le quote associative;

con oblazioni, lasciti e donazioni.

È costituita una quota indisponibile del patrimonio sociale pari ad Euro 150.000,00 (centocinquanta mila). È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. La SOCREM Torino, non perseguendo alcun fine di lucro, reinveste gli eventuali residui d'esercizio a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 14 - Consiglio Direttivo composizione e nomina.

L'amministrazione ordinaria e straordinaria della SOCREM Torino è affidata, salvo le materie riservate dalla legge e dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, ad un Consiglio Direttivo composto di dodici membri eletti dall'Assemblea dei Soci. I Consiglieri durano in carica tre anni dall'elezione, sono rieleggibili e non percepiscono emolumenti. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere per revoca, dimissioni, morte o sopravvenuta inidoneità fisica, il Consiglio Direttivo può procedere a maggioranza alla cooptazione di un nuovo membro il quale rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Consigliere sostituito. La nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea nella prima riunione successiva alla cooptazione. Si applica l'art. 2385, secondo comma, c.c.

Art. 15 - Elezione Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario

Il Consiglio elegge fra i propri componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Art. 16 - Convocazione e costituzione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente, dal Tesoriere o dal Segretario, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno da trasmettersi con le predette modalità agli Amministratori e all'Organo di Controllo. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio è regolarmente costituito ed atto a deliberare quando sono intervenuti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo ovvero quando sono intervenuti la maggioranza sia dei Consiglieri sia dei membri dell'Organo di Controllo e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal Tesoriere od in subordine dal Consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione o di videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario.

Art. 17 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione nel rispetto dello Statuto sociale e predispone il bilancio di esercizio ed il bilancio previsionale da presentare ogni anno all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei propri componenti, ad eccezione della approvazione dei progetti di bilancio di esercizio e di bilancio previsionale, conferendo altresì al Consigliere delegato la facoltà di istituire procuratori generali o speciali per l'esercizio dei poteri delegati.

Art. 18 - Rappresentante Legale

Il Presidente rappresenta legalmente ed in giudizio la SOCREM Torino, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o dal Tesoriere o da un altro Consigliere all'uopo designato dal Consiglio.

Art. 19 - Organo di Controllo. Revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale di tre membri. In entrambi i casi i componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. ed eletti nel rispetto dell'articolo 2399 c.c. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. Tale partecipazione può anche avvenire in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, attraverso le medesime modalità previste per le Assemblee.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale; la loro funzione è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della SOCREM Torino. La carica può essere assunta a titolo gratuito; se la nomina riguarda revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea potrà stabilirne un compenso entro i limiti minimi previsti dalla normativa vigente.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, stabilendone il compenso, salvo che intenda conferire la funzione di revisione legale all'Organo di Controllo. In ogni caso, la funzione di revisore legale dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. I membri dell'organo di controllo e, se diversi da questi ultimi, i revisori legali dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 20 - Estinzione o scioglimento.

In caso di estinzione o scioglimento, è fatto obbligo alla SOCREM Torino di devolvere il proprio patrimonio secondo le modalità di cui al presente articolo. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Per l'estinzione, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale l'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 21 - Clausola di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di Terzo settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., le relative disposizioni attuative e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DI TORINO

Con le modifiche approvate dal Consiglio Direttivo in data 17 giugno 2015
(ex articolo 17 dello Statuto Sociale)

Art.1 - Al fine di garantire la tutela della volontà dei Soci, l'adesione di cui all'art. 3 dello Statuto si intende permanente, salvo revoca espressa. Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare la decadenza da Socio di chi svolga attività contrarie allo scopo della Società per la Creazione di Torino (d'ora in avanti, SOCREM Torino)

Il Socio dichiarato decaduto avrà facoltà di ricorrere all'Assemblea.

Art. 2 - Le tariffe per i servizi resi dalla SOCREM Torino ai propri Soci sono stabilite dal Consiglio Direttivo e vengono rese note al pubblico mediante apposite tabelle esposte nei locali della segreteria e saranno applicabili sino a quando il Consiglio non deliberi modificazioni.

Art. 3 - I contributi versati a qualsiasi titolo dai Soci non potranno essere rimborsati. Tale regola potrà essere derogata dal Presidente soltanto ove ricorrano provate situazioni personali di indigenza o di necessità di Soci che chiedano il rimborso.

Art. 4 - Considerate le finalità mutualistiche dell'associazione, il Presidente o un suo delegato potrà concedere gratuitamente una celletta per la conservazione delle ceneri del Socio che, al momento della morte, fosse in situazione di documentata indigenza.

Art. 5 - I Soci e i loro famigliari o conviventi avranno la facoltà di ottenere il diritto d'uso di una celletta cineraria corrispondendo l'importo della relativa tariffa in vigore all'atto della richiesta.

Art. 6 - Le cellette cinerarie sono concesse per il periodo massimo previsto dalle leggi e dalla concessione comunale dell'area alla SOCREM Torino, il diritto d'uso acquisito dal singolo Socio non costituirà in alcun caso diritto di proprietà sulle cellette concesse.

Art. 7 - All'atto della stipulazione del contratto con il quale la SOCREM Torino concede il diritto d'uso della celletta (singola, doppia o multipla), il titolare del diritto d'uso dovrà indicare i nominativi delle persone le cui ceneri saranno conservate nella celletta in oggetto. Qualora il titolare del diritto d'uso non indichi i nomi dei destinatari delle cellette, egli dovrà precisare i criteri, inderogabili, per l'individuazione dei medesimi in relazione ai vincoli di parentela di affinità o di convivenza con il concessionario stesso. Conseguentemente, ove siano venuti meno i vincoli di parentela, affinità o convivenza esistenti al tempo della concessione, l'originario destinatario o i suoi aventi

causa non potranno rivendicare l'utilizzo della celletta. Quest'ultima tornerà nella disponibilità della SOCREM Torino

Art. 8 - La richiesta di trasferimento del diritto d'uso della celletta acquisito mediante contratto stipulato con la SOCREM Torino ad una altra celletta sita nel Tempio Crematorio, o in un altro Tempio Crematorio della SOCREM Torino, o di società da ella partecipata, potrà essere autorizzato esclusivamente dal Presidente o da un suo delegato e darà luogo alla risoluzione del medesimo contratto.

Qualunque sia il motivo del trasferimento della celletta cineraria, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, la celletta rimasta libera verrà acquisita dalla SOCREM Torino che, in sede di stipula del nuovo contratto di concessione del diritto d'uso della nuova celletta cineraria, riconoscerà un parziale rimborso sul corrispettivo versato a favore dell'originario titolare del diritto d'uso o dei suoi aventi causa nelle percentuali che seguono:

- 70 % del prezzo versato per la sola celletta, ove la richiesta di trasferimento avvenga entro il primo anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ad uopo stipulato;
- 50 % del prezzo versato per la sola celletta, ove la richiesta di trasferimento avvenga tra il primo ed il quinto anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ad uopo stipulato;
- 30 % del prezzo versato per la sola celletta, ove la richiesta di trasferimento avvenga tra il quinto ed il decimo anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ad uopo stipulato;
- 10% del prezzo versato per la sola celletta, ove la richiesta di trasferimento avvenga dopo il decimo anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ad uopo stipulato.

Art. 9 - Qualora la celletta in diritto d'uso non venga occupata entro tre mesi dalla data della morte del titolare del diritto d'uso senza giustificato motivo, il diritto d'uso si intenderà rinunciato e la SOCREM Torino ne rientrerà in possesso senza obbligo alcuno di rimborso delle somme pagate o comunque sostenute dal titolare del diritto d'uso.

In ipotesi di comunicazione alla SOCREM Torino da parte del titolare del diritto d'uso o dei suoi aventi causa di rinuncia all'utilizzo della celletta cineraria, dettata da qualsiasi motivo, ivi compreso la decisione di dispersione delle ceneri in natura, la concessione d'uso si intende tacitamente risolta tra le parti e la SOCREM Torino rientrerà in possesso della celletta cineraria senza obbligo alcuno di rimborso delle somme pagate o comunque sostenute dal titolare del diritto d'uso.

Art. 10 - Non è in alcun modo consentito a Soci od estranei di edificare monumenti od altre opere nei locali del Tempio Crematorio.

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate da privati nei locali del Tempio Crematorio compete esclusivamente alla SOCREM Torino.

Art. 11 - Per la conservazione ed integrità delle lesene, delle nicchie, poste nell'area storica, dei monumenti familiari posti nel giardino antico e delle relative opere d'arte o lapidi ed oggetti mobili, la SOCREM Torino non assume responsabilità alcuna di fronte a terzi ed ai titolari del diritto d'uso, essendo i rapporti di questi ultimi regolati in conformità alle originarie assegnazioni ed al contratto ad uopo stipulato, con le responsabilità che ne derivano a carico dei titolari del diritto d'uso medesimo.

Nell'ipotesi in cui si renda necessario o urgente intervenire sulle cellette cinerarie concesse in uso, la SOCREM Torino informerà il titolare del diritto d'uso o i suoi aventi causa indicando il preventivo di spesa per le opere da eseguire, il cui ammontare dovrà essere corrisposto alla SOCREM Torino medesima entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

Scaduto il termine indicato, la SOCREM Torino avrà la facoltà di provvedere alle opere occorrenti, anticipando le spese e chiedendone l'integrale rimborso, oltre il pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, al titolare del diritto d'uso o ai suoi aventi causa. In ipotesi di mancato rimborso dell'importo indicato per le spese sostenute, la SOCREM Torino si riserva il diritto di recedere dal contratto per giusta causa.

Se per qualsiasi motivo le cellette cinerarie, i cellari, i monumenti, le opere d'arte, le mensole od altre opere, o gli oggetti mobili fosse ridotti in stato indecoroso, la SOCREM Torino interverrà ed ove siano presenti beni mobili da rimuovere, essi verranno collocati in un apposito magazzino, previa registrazione ed identificazione con numero progressivo all'interno di un registro ad uopo tenuto.

La SOCREM Torino si impegna a dare comunicazione dell'avvenuto intervento di rimozione ai presunti titolari dei beni mobili rimossi, mediante affissione nei locali del Tempio medesimo e, là dove previsto contrattualmente, comunicazione via raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni prima della data prevista per l'esecuzione dell'intervento, affinché i beni possano essere ritirati entro dodici mesi dai titolari. In difetto - o su richiesta del medesimo titolare o dei suoi aventi causa - la SOCREM Torino procederà alla loro alienazione o eliminazione, annotando l'operazione nel medesimo registro.

Art. 12 - Qualora per lavori di ampliamento o di modificazione o restauro o ristrutturazione del Tempio debba essere rimossa la celletta cineraria il cui diritto d'uso è stato concesso ad un socio, la SOCREM Torino, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo ed avviso al titolare del diritto d'uso o ai suoi aventi causa che verrà comunicato mediante affissione nei locali del Tempio medesimo per 30 gg prima, trasferirà l'urna cineraria in una altra celletta cineraria avente caratteristiche analoghe a quelle della originaria collocazione.

Il suddetto trasferimento non darà luogo né ad indennizzi né a

rimborsi del corrispettivo versato in sede di stipula del contratto di concessione del diritto d'uso sulla celletta.

Nel caso di soppressione del cimitero verranno da ambo le parti osservate le disposizioni di cui agli artt. 96 e ss. del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dpr 10.9.1990 n. 285.

Art. 13 - Le iscrizioni, le epigrafi e l'applicazione di ogni accessorio a corredo della lapide delle cellette o dei monumenti, compatibili con la sacralità del luogo, saranno eseguite, previo versamento del corrispettivo da parte del titolare del diritto d'uso o dei suoi aventi causa, esclusivamente dalla SOCREM Torino.

Art. 14 - Chiunque, visitando i locali del Tempio, produca guasti o deterioramenti, dovrà risarcire i danni prodotti.

Si vieta di imbrattare, abbandonare rifiuti o disperdere acqua sui pavimenti e si invita a usare per la raccolta i recipienti appositamente predisposti.

Si vieta di collocare su pavimenti, in anditi e corridoi, oggetti di qualsivoglia natura a scopo decorativo.

Per la custodia, conservazione ed integrità della celletta cineraria la SOCREM Torino non assume responsabilità alcuna nei confronti del titolare del diritto d'uso e dei suoi aventi causa.

Art. 15 - I custodi dovranno costantemente pretendere l'osservanza delle regole di disciplina e di igiene da parte del pubblico e rimuoveranno qualsiasi oggetto indebitamente depositato nei locali del Tempio.

Art. 16 - La titolarità del diritto d'uso di una celletta, di qualsiasi durata, alla scadenza potrà essere rinnovata, a cura di un congiunto o di una persona estranea alla famiglia che intenda provvedervi in segno di devozione verso il defunto.

In caso di mancato rinnovo si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 17 - L'iscrizione alla SOCREM Torino di minori o di incapaci sarà eseguita a richiesta dei genitori esercenti la patria potestà ovvero del tutore o del curatore, muniti se del caso dell'autorizzazione del giudice tutelare.

Art. 18 - La volontà dei Soci, ove sia contrastata al momento della morte dai congiunti, sarà tutelata dalla SOCREM Torino occorrendo anche in via giudiziaria.

Art. 19 - I pagamenti di tutti i servizi resi dalla SOCREM Torino potranno essere eseguiti per contanti (nei limiti consentiti dalla legge), mediante assegni o disposizioni bancarie e postali.

Art. 20 - I Soci che, per qualsiasi motivo, cambiassero idea sulla cremazione, dovranno necessariamente revocare le proprie volontà depositate all'atto dell'iscrizione presso la SOCREM Torino e dimettersi dall'Associazione.

I dimissionari dovranno presentare le dimissioni scritte di proprio pugno al Presidente della SOCREM Torino, dichiarando in forma esplicita la rinuncia alla cremazione.

Non saranno accettate le dimissioni espresse solo verbalmente o in forma dattiloscritta né quelle formulate da terze persone (verbali o scritte).

Art. 21 - Per quanto non previsto nello Statuto ed in questo Regolamento si applicheranno le leggi vigenti ed il Regolamento per i Servizi Cimiteriali della Città di Torino.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ex artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679

Soggetti Interessati: Soci, associati ed iscritti.

La SOCREM- Società per la Cremazione di Torino, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. La informiamo che la raccolta riguarda anche particolari categorie di dati personali e si considera lecito ex art. 6 par.1 lettera e) e ex art. 9 paragrafo 1 lettera d) del Regolamento europeo n. 2016/679 - GDPR

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali ex art. 6 par.1 lettera e) e ex art. 9 paragrafo 1 lettera d) del Regolamento europeo n.2016/679 - GPDR:

- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
- gestione contabile o di tesoreria;
- gestione del contenzioso;
- gestione della qualità;
- di obblighi previsti dalle leggi vigenti.

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:

- Leggi vigenti in materia di cremazione.

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all'esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:

- Adesione all'associazione di cremazione;
- Gestione della clientela;
- Servizio della cremazione;
- Storico fatturazione clienti.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: convinzioni filosofiche o di altro genere, convinzioni religiose, Copia documento identità, Dati personali comuni e particolari eventualmente contenuti nei messaggi di posta elettronica, Verbale di consegna salma, Verbale di cremazione, Verbale di ritiro e affido ceneri, Volontà testamentarie. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Invio di informazioni di servizio.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
- elaborazione di dati raccolti da terzi;
- raccolta di dati in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

- Uff amministrazione e contabilità;
- Uff Comunicazione;
- Uff reception e di segreteria.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
- Società di servizi.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:

- paesi UE;
- stati sicuri Extra UE.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali;
- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.;
- Nei tempi previsti dalla concessione per il servizio cellette e cremazione.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Società per la Cremazione di Torino (Corso Turati 11/C, 10100 Torino (TO); P. IVA: 01910530011; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: segreteria@socremtorino.it) nella persona di Fabrizio Gombia (Direzione).

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

Avv. Edoardo Lombardo (CF: LMBDRD91T02L219F; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: edoardo.lombardo@retrolex.it; Telefono: 01119706454).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale



vive ut post vivas

SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE TORINO



N. 1147 EM UNI EN ISO 14001:2015
N. 1147 OHS UNI ISO 45001:2018
N. 1147 QM UNI EN ISO 9001:2015

CONSENSO

Cod. Doc. 9598.51.319970.1708528

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : _____ Luogo : _____

Nome, Cognome: _____

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di informativa n. 9598.51.319970.1708528):

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali riportate nella presente informativa?

SÌ NO Invio di informazioni di servizio

L'interessato:



DISPOSIZIONE PER LA PROPRIA CERIMONIA DI CONMIATO

Desidero che durante la Cerimonia di Conmiato a me dedicata:

il Cerimoniere legga il mio scritto e/o i brevi testi qui allegati

il Cerimoniere legga il testo del libro “**Alfabeto degli addii**” a pag. n° _____

intitolato _____

vengano diffusi nella Sala del Conmiato i seguenti brani musicali

TITOLI E AUTORI:

1) _____

2) _____

sia data la parola a parenti e/o amici, se richiesta

Le mie generalità:

Nome _____ Cognome _____

Tessera n° _____

Luogo e data _____ Firma _____